

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

L'anno 2024 il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 20.30, presso la sede dell'associazione "DoppiaE A.P.S. E.T.S" sita in Torre De' Roveri (Bg), via Aldo Moro n.79/A, a seguito di convocazione i Soci si riuniscono in assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto associativo;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della riunione la Sig.ra Sala Lorena, Presidente dell'associazione, la quale constata e fa constatare che sono presenti tutti i soci e i consiglieri.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti, fa constatare che la riunione deve ritenersi validamente costituita essendo presenti tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo. Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Maffioletti Samuele, che accetta.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ottenuto il consenso alla trattazione, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare, assicurandosi inoltre della non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, prendendo la parola sul primo punto posto all'ordine del giorno, illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto, al fine di recepire quanto disposto dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore e propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al Decreto Legislativo n. 117 del 2017.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto, cui segue un breve dibattito sulle principali modifiche apportate.

Al termine della discussione, all'unanimità degli aventi diritto al voto, l'Assemblea

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo statuto posto in allegato al presente verbale;
- 2) di conferire incarico al Presidente il quale dovrà provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21.15, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Samuele Maffioletti



IL FUNZIONARIO
P. M. VIVANZO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta

Il Presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. - UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

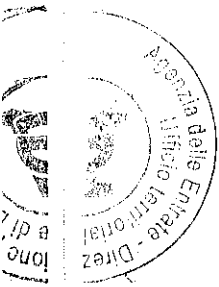
Registrato a Bergamo

Il 31.01.2024

al n. 99 Serie 3

con Euro 0

ES2N7B



STATUTO

"DoppiaE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)"

Art. 1) COSTITUZIONE

1. È costituita l'associazione denominata "DoppiaE Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2) SEDE E DURATA

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Torre De' Roveri in via Aldo Moro n.79/A e la sua durata è illimitata.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3) FINALITA'

1. L'Associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta, volontaria, personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore del sostegno all'infanzia e della solidarietà familiare e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'erogazione gratuita di mutualità, di beni o servizi, di denaro, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art 4) ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- orientare, informare e sostenere famiglie nell'ambito di problematiche legate a disturbi di ritardi generali dello sviluppo, linguaggio, movimento e spettro autistico;
- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo del bambino e il raggiungimento della massima autonomia possibile e la sua partecipazione alla vita della collettività;
- favorire lo sviluppo psicofisico armonioso del bambino attraverso attività psicomotorie, attività sportive, attività culturali e ricreative;
- sostenere la genitorialità ponendosi come punto di incontro e di socializzazione;
- promuovere una cultura di rispetto dei diritti dell'infanzia;
- aiuto alla funzione educativa e genitoriale, a supporto (e non in sostituzione) di tale funzione, senza deleghe educative; fornire iniziative formative per i genitori, promuovendo un'evoluzione più armonica della vita familiare;
- sensibilizzare al rispetto per la diversità attraverso percorsi artistici all'interno degli istituti comprensivi del territorio;
- sostenere, favorire lo sviluppo e la creazione di spazi per minori anche attraverso la loro attivazione diretta (Asili nido, Baby Garden, Happy Nursery, Ludoteche, spazi gioco, Baby-Parking) realizzati secondo i parametri più idonei agli utenti, sensibilizzando al contempo, attraverso dibattiti e convegni tra le istituzioni e gli altri operatori del settore allo sviluppo di spazi appropriati e all'adeguamento didattico.

L'Associazione può partecipare a ogni tipo di iniziativa volta al raggiungimento dello scopo sociale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento

gamo
Dipartimento
Dipartimento
Dipartimento

predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 5) ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. In particolare, può:

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari;
- mettere in atto tutti i servizi complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande;
- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo direttivo necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 6) RACCOLTA FONDI

1. Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7) AMMISSIONE

- 3
1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
 2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

6. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

7. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

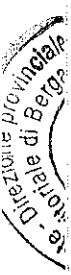
8. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

9. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea. Le quote sociali e gli eventuali contributi straordinari, il cui ammontare e tempo sono sempre definiti dal Consiglio Direttivo, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

2. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.



3. Ogni associato, iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione stessa. Anche il socio minorenni ha diritto al voto, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) affinché si pronunci in merito.

Art. 10) ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo e di revisione, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11) ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

2. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo; il riporto sul libro dei soci dovrà essere effettuato entro la chiusura dell'esercizio sociale.

7. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- 
- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- 
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

9. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

10. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera raccomandata, indirizzo email o PEC che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

12. L'Assemblea è regolarmente costituita qualora in prima convocazione siano presenti la metà più uno degli associati in proprio o per delega e, trascorsa un'ora, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, saranno validamente costituite in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

13. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

14. L'Assemblea straordinaria in caso di modifiche statutarie, trasformazione, fusione e scissione, delibera con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

15. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

16. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo

sottoscrive unitamente al Presidente.

17. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

18. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

19. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

20. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

3. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, rimangono in carica per la durata di sei esercizi e possono essere rieletti dall'assemblea degli associati.

6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività.

dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

8. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

11. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

12. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

13. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

14. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

15. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13) PRESIDENTE, VICE E SEGRETARIO

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Ad esso compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione e in casi di necessità e urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove si presenti necessità.

3. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati.

rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

6. Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni in apposito libro.

7. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14) COLLEGIO DEI GARANTI

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai supplenti. I componenti così subentrati scadono alla scadenza naturale del mandato. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- giudica *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

5. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due

supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

2. I suoi componenti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

8. L'Organo di controllo diviene obbligatorio qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge di cui attualmente all'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 16) LIBRI SOCIALI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

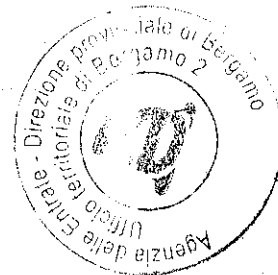
- 
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE



1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- d) quote associative;
- e) contributi pubblici;
- f) contributi privati;
- g) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- h) rendite patrimoniali;
- i) rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- k) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- l) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- m) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- n) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- o) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

4. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18) RENDICONTO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea ogni anno entro il mese di Aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il Bilancio, qualora confermato dalla normativa in vigore, dovrà essere depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; qualora l'associazione fosse considerata di piccola dimensione dalla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Al contrario, se l'associazione fosse considerata di grande dimensione dalla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati; nonché in caso di grandissime dimensioni andrà redatto il Bilancio Sociale che sarà anch'esso pubblicato nel proprio sito internet.

Art. 19) VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, escludendo pertanto rimborsi forfetari, ed entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superi l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20) LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 21) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22) NORME INTEGRATIVE

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

